



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **50** del 20-12-2017 **ORIGINALE**

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

SESTINI MASSIMILIANO	P	GIOVANI CARLO	A
GAMBINERI CHRISTIAN	P	PIANTINI ROBERTO	P
FABBRI STEFANO	P	RICCI LORENZO	A
INNOCENTI MORENO	P	PIETRINI GIUSEPPE	A
MASCHI LORENZO	P	CIABATTI WALTER	A
BIANCHINI CATIA	P	BARTOLINI LORENZO	A
CUTINI CATI	A		

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6

Risultato della votazione:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

Assessore esterno SASSOLI ELISA Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco

MASSIMILIANO SESTINI

Assiste il segretario comunale

Fabio Maria Sacca'

incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018.

VISTA la proposta n. 53 del 11-12-2017,
sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da BURCHINI
MARIA TERESA per espressione del parere di regolarità tecnica
sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da GRIFAGNI
PAOLO per espressione del parere di regolarità tecnica
e dal responsabile del servizio finanziario LANINI PAOLA per espressione del parere di
regolarità contabile;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0;

CON separata votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale
propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, e ss.mm.ii.;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in
materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n° 147 (legge di Stabilità);

PRESA visione del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC, Sezione IMU,
approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 29/07/2015 e modificato con deliberazione consiliare n.
12 del 30/04/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 29 marzo 2017 con la quale vennero determinate
nella seguente misura le aliquote dell'IMU, l'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2017:

- 0,80% (zero virgola ottanta per cento) aliquota di base;
- 0,39% (zero virgola trentanove per cento) aliquota per l'abitazione principale e relative
pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione venne anche confermata in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze;

VISTO l'art. 6 del DDL di Bilancio 2018 che proroga per tutto l'anno 2018 il blocco di eventuali aumenti di tributi ed addizionali spettanti agli EE.LL.;

RITENUTO di dover determinare, sulla base delle esigenze di bilancio, le aliquote dell'IMU, l'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2018 confermando del tutto le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che prevede che il gettito dell'IMU sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla Categoria catastale "D", spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%, ed al Comune in misura pari al maggior gettito derivante dall'eventuale maggior aliquota dallo stesso determinata;

VISTO il comma 707 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che, in modifica all'art.13 del D.L. 201/2011, prevede "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) Sulla scorta di quanto esposto in motivazione di determinare nelle seguenti misure le aliquote dell'IMU, l'Imposta Municipale Propria, per l'anno 2018, del tutto invariate rispetto a quelle dell'anno 2017:

- **0,80% (zero virgola ottanta per cento)** aliquota di base;
- **0,39% (zero virgola trentanove per cento)** aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;

dando atto che l'aliquota dello 0,39 per cento trova applicazione per le categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze e che l'aliquota dello 0,80 per cento trova applicazione nel rispetto e così come previsto dalla nuova normativa emanata dalla Legge 208/2015 (art. 1, comma 10) in merito al comodato e che in caso di immobili locati a canone concordato l'imposta determinata applicando l'aliquota di base è ridotta al 75% così come previsto dalla nuova normativa emanata dalla Legge 208/2015 (art. 1 commi 53 e 54).

2) Di confermare, come previsto dalla normativa statale, in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

3) Di dare atto che l'importo minimo di versamento riferito all'IMU annuale complessivamente dovuta è di € 12,00, così come previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie ed extra tributarie.

4) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inserita nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine previsto dalle vigenti norme.

5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE
SESTINI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Sacca' Fabio Maria